

Circolare n. 115 del 7 agosto 1990 - (Fascicolo «Istruzioni per la compilazione delle segnalazioni di vigilanza su base consolidata») - 21° aggiornamento del 30 giugno 2015
(¹)

1. Premessa

A seguito della riforma del Titolo V (Soggetti operanti nel settore finanziario) del Testo Unico Bancario (di seguito, TUB), contenuta nel decreto legislativo n. 141 del 13 agosto 2010 (di seguito, decreto), è stata introdotta, fra l'altro, la vigilanza consolidata sui gruppi finanziari.

Al fine di consentire alla Banca d'Italia l'acquisizione delle informazioni statistiche necessarie per l'esercizio della vigilanza su base consolidata, viene istituita una rilevazione periodica basata sulle informazioni attualmente prodotte dai gruppi bancari e dai gruppi di SIM quotati, opportunamente adattate nel rispetto del principio di proporzionalità e per tenere conto che i gruppi finanziari non sono tenuti a trasmettere il flusso informativo armonizzato in ambito europeo FINREP.

2. Aggiornamento dell'ambito di applicazione della Circolare

Le segnalazioni statistiche di vigilanza su base consolidata disciplinate dalla presente Circolare si applicano (²):

- ai soggetti tenuti a produrre su base consolidata le segnalazioni di vigilanza prudenziali armonizzate (COREP), ad eccezione dei gruppi di SIM non quotati (³);
- ai gruppi finanziari iscritti all'albo di cui all'art. 110 del TUB e alle società bancarie, finanziarie e strumentali partecipate dai gruppi stessi (⁴), in misura pari o superiore al 20 per cento dei diritti di voto esercitabili nell'assemblea ordinaria;
- alle singole banche (⁵), non appartenenti a gruppi bancari, che controllano congiuntamente ad altri soggetti e in base ad accordi con essi, società bancarie, finanziarie e strumentali partecipate (⁶) in misura pari o superiore al 20 per cento;
- ai singoli intermediari finanziari, non appartenenti a gruppi bancari, gruppi di SIM o gruppi finanziari, che controllano congiuntamente ad altri soggetti e in base ad accordi con essi, intermediari finanziari, banche extra comunitarie, società finanziarie e strumentali partecipate (⁷) in misura pari o superiore al 20 per cento ("singolo intermediario finanziario" (⁸)).

3. Le segnalazioni statistiche di vigilanza dei gruppi finanziari

I gruppi finanziari sono tenuti a trasmettere le seguenti informazioni:

1) Sezione I – Segnalazione statistica: FINREP

- Sottosezione 1 "Dati trimestrali obbligatori";

(1) Il testo integrale della Circolare è disponibile sul sito web della Banca d'Italia nella pagina:

<http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/normativa/archivio-norme/circolari/c115/index.html>

(2) Per l'ambito di applicazione delle segnalazioni di vigilanza prudenziali su base consolidata si rinvia alla Circolare n. 286 "Istruzioni per la compilazione delle segnalazioni prudenziali per i soggetti vigilati". Il testo integrale della Circolare richiamata è pubblicato sul sito web della Banca d'Italia e reperibile all'indirizzo: <http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/normativa/archivio-norme/circolari/c286/index.html>

(3) Il presente alinea tiene conto di chiarimenti già forniti, per le vie brevi, a intermediari bancari.

(4) Anche attraverso società fiduciarie o comunque attraverso soggetti interposti.

(5) Ad esclusione delle filiali italiane di banche estere.

(6) Anche attraverso società fiduciarie o comunque attraverso soggetti interposti.

(7) Anche attraverso società fiduciarie o comunque attraverso soggetti interposti.

(8) Di seguito il termine "gruppo finanziario" è utilizzato per identificare anche il "singolo intermediario finanziario".

- Sottosezione 2 “Altri dati trimestrali” – Parte 2 “Attività non finanziarie e fuori bilancio”;
 - Sottosezione 3 “Dati semestrali” – Parte 2 “Parti correlate”;
 - Sottosezione 4 “Dati annuali”.
- 2) Sezione II – Segnalazione statistica: GRUPPI BANCARI E GRUPPI FINANZIARI
- Sottosezione 1 “Dati trimestrali” – Parte 2 “Altre informazioni”;
 - Sottosezione 2 “Dati semestrali”

Tutte le segnalazioni vanno inoltrate entro il giorno 15 del terzo mese successivo rispetto alla data di riferimento delle segnalazioni ⁽⁹⁾.

4. Decorrenza dell’aggiornamento

I gruppi finanziari sono tenuti a trasmettere le segnalazioni statistiche di vigilanza su base consolidata di cui al par. 3 a partire dalla prima data di riferimento successiva all’iscrizione all’Albo dei gruppi finanziari.

(9) Ad esempio, le segnalazioni riferite al 31 dicembre dell’anno T vanno trasmesse entro il 15 marzo dell’anno T+1.